

Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l'eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l'introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Dogane: pubblicata la circolare ADM n. 16/2026 su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione

e ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all'adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l'applicazione del ravvedimento operoso dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l'altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell'estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall'articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell'accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l'indicazione della modalità di pagamento "contanti" e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

In questo numero:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni

– Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13/06/2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

– Qui le novità in sintesi.

– Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all'Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie-STs: invio annuale dei dati a partire dall'anno d'imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell'IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più

mensile).

– Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale (ISA): introdotta soglia 85.000 €; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa-per “conferimento” rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

– Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

– Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell'avvio degli accertamenti);

Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l'istanza è presentata entro i termini di ricorso;

Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;

Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all'Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;

Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni). -

Accertamento e altri interventi: Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple; Stop "sospensione Covid": dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili; Aiuti di Stato "dichiarativi": termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall'anno di dichiarazione). Dati di pubblicazione Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

Brexit e Accordo sull'Irlanda del Nord: profili fiscali e

doganali

È in vigore dal 1° gennaio 2021 l'accordo tra Regno Unito e Unione europea: attesa ora la ratifica dei rispettivi Parlamenti per regolare il futuro delle relazioni economiche dopo Brexit. Emanata, inoltre, la Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020, che tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord: dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Brexit in dogana: semplificazioni nella circolare ADM n. 49/2020

Con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. 495536/RU, l'Agenzia delle Dogane (ADM), anche alla luce dell'accordo raggiunto tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, nel richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione, ha introdotto semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export. La circolare è il risultato delle analisi condotte dalle competenti strutture dell'ADM, anche in relazione ai diversi momenti di confronto avuti con operatori e Associazioni di categoria, al fine di verificare se e come fosse possibile semplificare operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT al termine del periodo transitorio concluso il 31

dicembre 2020.

Brexit: il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

L'accordo di recesso consente di gestire l'uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese. A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.

L'accordo prevede inoltre un periodo transitorio al 31 dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall'accordo di recesso) continuerà ad applicarsi al Regno Unito.

InfoBrexit. In due documenti gli scenari legati al recesso del Regno Unito

L'Agenzia delle dogane, oltre a porre in evidenza che la "Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo" dell'11 marzo 2019 è ora disponibile anche nella versione in lingua italiana sul sito della Commissione europea (link, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_it.pdf), con nota prot. n.126091/RU del 24 settembre 2019, segnala due documenti, i quali forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi "a cavallo" della data di recesso del Regno Unito.